

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 5 gennaio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

LEGGE 11 novembre 1975, n. 718.

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per il quinquennio 1975-79 Pag. 58

LEGGE 5 dicembre 1975, n. 719.

Dichiarazione del carattere di monumentalità per la zona Punta Seraut della Marmolada nel comune di Rocca Pietore (Belluno) Pag. 58

LEGGE 23 dicembre 1975, n. 720.

Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto Pag. 59

LEGGE 23 dicembre 1975, n. 721.

Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto. Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1975.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1975.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori del credito e dell'assicurazione Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria Italia 1975. Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza Pag. 64

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Hitman S.p.a., in Corsico. Pag. 64

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano. Pag. 65

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo Pag. 66

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli. Pag. 67

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera Pag. 67

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Proroga a trentatré mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia Pag. 68

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1975.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia Pag. 68

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., in Torino, attualmente in forza presso la S.p.a. Elli Zerboni utensili, in Torino. Pag. 68

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro Pag. 69

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.

Modificazione all'orario di borsa per l'anno 1975 Pag. 69

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borma S.p.a., stabilimento di Napoli . Pag. 70

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extra doganale di Livigno Pag. 70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso . Pag. 72

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Vicenza Pag. 72

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 72

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Porto Azzurro. Pag. 73

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pisa Pag. 75

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Montepulciano . Pag. 77

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie Pag. 79

Concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie Pag. 82

Corte dei conti: Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario Pag. 86

Ospedali riuniti di Parma: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale Pag. 88

Ospedale « F. Jaia » di Conversano:

Concorso ad un posto di aiuto oculista Pag. 88

Concorso riservato a quattro posti di assistente del servizio di guardia medica e pronto soccorso Pag. 88

Arcispedale « S. Anna » di Ferrara: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale Pag. 88

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 3 DEL 5 GENNAIO 1976:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per vari comuni della provincia di Firenze. (10016)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1975, n. 718.

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per il quinquennio 1975-79.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni, per la durata di anni cinque a decorrere dal 1975 a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

Art. 2.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1975

LEONE

MORO — RUMOR —
ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 5 dicembre 1975, n. 719.

Dichiarazione del carattere di monumentalità per la zona Punta Serauta della Marmolada nel comune di Rocca Pietore (Belluno).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le norme previste dal regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, sono estese a tutti gli effetti alla zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).

La delimitazione della zona sarà effettuata con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE

MORO — FORLANI —
MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 23 dicembre 1975, n. 720.

Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Credito navale

Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonché alle grandi riparazioni, ordinati ai cantieri navali negli anni 1976 e successivi, il contributo nel pagamento degli interessi previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,50 per cento. Per le navi speciali e per quelle di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il finanziamento e il relativo contributo sono concessi fino all'80 per cento del prezzo della nave.

Il contributo di cui al comma precedente è aumentato di 2 punti per i finanziamenti di durata non superiore ad 8 anni concessi a società di costruzioni navali che abbiano i requisiti richiesti dal codice della navigazione per iscrivere navi nelle matricole nazionali. I finanziamenti predetti possono raggiungere l'80 per cento del prezzo dei lavori indicati dalla società e che sia ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile in base a valutazioni effettuate dall'ispettorato tecnico alla data di inizio dei lavori.

I contributi predetti sono corrisposti, con le condizioni e modalità previste dal terzo al sesto comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, durante il periodo di ammortamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, alla scadenza delle annualità o semestralità relative a ciascun mutuo. Gli stessi contributi, durante il periodo di somministrazione del finanziamento, sono calcolati con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nave.

Il tasso agevolato d'interesse a carico delle imprese finanziate è pari alla differenza tra il tasso massimo da applicarsi sui finanziamenti, stabilito con le modalità di cui al successivo comma, ed il contributo nel pagamento degli interessi accordato dallo Stato.

Il tasso massimo da praticare sui finanziamenti è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Garanzie del credito per il piccolo naviglio

Per le unità di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il credito derivante dai finanziamenti di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, è garantito esclusivamente da ipoteca sulle navi.

Art. 3.

Demolizione naviglio vetusto

La validità delle disposizioni prorogate con la legge 28 gennaio 1974, n. 19, escluse quelle relative alle agevolazioni fiscali, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1980.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, per la demolizione e la costruzione di nuove unità per il periodo successivo al 1° gennaio 1976 può essere concesso nella misura di L. 30.000 per tonnellata di stazza lorda del naviglio da demolire, qualora la stazza lorda del naviglio da costruire sia almeno pari al 75 per cento di quella da demolire. Qualora la stazza lorda da costruire sia compresa fra il 50 per cento ed il 75 per cento di quella da demolire, il contributo predetto sarà ridotto proporzionalmente.

Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, ed il sesto comma dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1967, n. 389, sono abrogati.

La misura del contributo previsto dal presente articolo è aumentata del 30 per cento quando il naviglio da costruire sia di tipo specializzato. Un aumento di egual misura è concesso quando il naviglio da demolire abbia oltre 25 anni, ovvero quando la demolizione riguardi unità di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, sempre che abbia un'età non inferiore a 15 anni.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980. Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Contributi all'industria cantieristica per lavori navali

La validità delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è prorogata al 31 dicembre 1977.

Le disposizioni per il calcolo dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il contributo per detto anno è fissato nella misura del 3,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23 milioni di lire.

Il termine di cui all'articolo 22 della stessa legge è prorogato al 31 dicembre 1976.

Art. 5.

Credito ai cantieri per nuovi investimenti

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sono autorizzati a concedere finanziamenti per un importo non superiore al 70 per cento della spesa occorrente per l'iniziativa da

realizzare, per una durata non superiore ad anni 15 alle imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale, le quali abbiano presentato entro il 30 giugno dell'anno 1975 al Ministero della marina mercantile la relativa richiesta ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, nonché ad imprese meccaniche il cui volume di lavoro annuale sia almeno per l'80 per cento destinato a costruzioni, riparazioni, trasformazioni e demolizioni navali.

Le imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale nonché le imprese meccaniche che non abbiano presentato la domanda entro il termine di cui al precedente comma possono presentarla al Ministero della marina mercantile entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di nuovi impianti ed opere relative nonché per l'ammmodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti.

Le attività produttive delle imprese di cui ai precedenti commi devono riferirsi a navi a scafo metallico per la navigazione marittima di stazza lorda non inferiore alle 150 tonnellate.

Le garanzie sui finanziamenti sono concordate tra gli istituti finanziatori e le imprese finanziate.

I tassi massimi da applicarsi sui finanziamenti suddetti sono stabiliti con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Ai finanziamenti concessi sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

I programmi allegati alle domande di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile entro 6 mesi dalla data della presentazione e i relativi lavori devono avere inizio entro 18 mesi dalla data di approvazione dei programmi stessi; nel decreto deve essere indicato il termine entro cui i lavori dovranno essere eseguiti. Tale ultimo termine potrà essere prorogato con decreto del Ministro per la marina mercantile, per comprovate cause di forza maggiore, per un periodo non superiore al 50 per cento di quello in precedenza ritenuto congruo per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6.

Contributi ai cantieri sulle operazioni di credito

Il Ministro per la marina mercantile, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, è autorizzato a concedere alle imprese finanziate ai sensi del precedente articolo 5 e per l'intera durata del finanziamento un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 5 per cento annuo.

Il contributo predetto, che non è cumulabile con analoghi contributi concessi dallo Stato o dalle regioni, è corrisposto durante il periodo di ammortamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, alla scadenza delle annualità o semestralità relative a ciascun finanziamento in misura pari alla differenza tra la rata dovuta dal debitore in base al tasso massimo contrattuale di

cui al sesto comma del precedente articolo 5 e quella risultante deducendo dal detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di erogazione del finanziamento il contributo statale è calcolato con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione, effettuata secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Qualora non vengano osservati i termini stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo per l'inizio dei lavori e la relativa esecuzione, il Ministro per la marina mercantile procede alla revoca del contributo d'interesse. Il provvedimento è comunicato dal Ministero della marina mercantile al Ministero del tesoro, all'istituto o azienda di credito ed all'impresa interessata, che è tenuta alla restituzione degli importi alla stessa erogati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

Per la concessione dei contributi sono autorizzati per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980 limiti di impegno di lire 2 miliardi e 500 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile negli esercizi finanziari medesimi. Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno è assunto.

Art. 7.

Contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi

Alle imprese di cui al precedente articolo 5 è concesso, negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, un contributo nella misura pari al 5 per cento sugli immobilizzi in materiali, semi-lavorati e prodotti finiti, indicati negli articoli 8 e 9 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso anche sugli immobilizzi in navi da demolire.

Le imprese interessate devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente, per il controllo e la liquidazione del contributo.

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

Le somme non impegnate in un anno finanziario sono portate in aumento allo stanziamento per l'anno successivo.

Art. 8.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere integrati con le leggi di approvazione del bilancio.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

All'onere di lire 13.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO
— ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 23 dicembre 1975, n. 721.

Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo è elevata all'8 per cento.

Art. 2.

Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella ridistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revocche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.

Art. 3.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità, previsto dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978 le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, rimane invariato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 giugno 1975.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1963, con il quale il rag. Angelo Nattino fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 6 novembre 1974, con la quale il rag. Angelo Nattino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 1° gennaio 1975;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Angelo Nattino dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 41

(11653)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1975.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto interministeriale registrato dalla Corte dei conti, addì 16 maggio 1974, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 299, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni, per il triennio 1974-76;

Vista la nota n. 4016/6 in data 7 maggio 1975 del Ministero di grazia e giustizia con la quale si comunica la sostituzione in detta commissione del magistrato di corte di appello dott. Ugo Renato Squillaci, trasferito ad altro ufficio, con il magistrato di tribunale dottor Alberto La Peccerella;

Considerata la necessità di provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il magistrato di tribunale dott. Alberto La Peccerella è chiamato a far parte della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del magistrato di corte d'appello dott. Ugo Renato Squillaci trasferito ad altro ufficio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1975

p. Il Presidente: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 139

(11714)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1948, con il quale si dispone la nomina del sig. Nello Polani a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori delle aziende di credito e dell'assicurazione, in rappresentanza della categoria dei lavoratori;

Vista la lettera della Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.), in data 2 luglio 1975, n. 1493/601, con la quale viene designato un membro del predetto comitato di sorveglianza il sig. Raimondo Guida, in sostituzione del sig. Nello Polani, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Raimondo Guida è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, in rappresentanza della categoria dei lavoratori, in sostituzione del sig. Nello Polani, dimissionario.

Roma, addì 11 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10884)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria Italia 1975.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali, e successive modificazioni (decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1443);

Visto il decreto ministeriale n. 1/37021 del 9 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1975, registro n. 77 Finanze, foglio n. 306, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1975 alla manifestazione televisiva denominata « Un colpo di fortuna - Edizione speciale di Spaccaquindici » organizzata, nella sua piena competenza, dalla RAI - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 12 ottobre 1975 al 6 gennaio 1976;

Ritenuto che a norma dell'art. 26 del predetto regolamento, occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia, manifestazione 1975 e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1975, abbinata alla manifestazione televisiva organizzata dalla RAI - Radiotelevisione italiana, si concluderà il giorno 6 gennaio 1976.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti quarantotto serie di centomila biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV - AZ - BA - BB - BC - BD - BE - BF - BG - BI.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1000.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1976, alle ore 10, con le modalità stabilite dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e dell'art. 15 del decreto predetto, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, numero 4468.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1976, come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precisato regolamento.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'ab-

binamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i nomi dei sei concorrenti finalisti partecipanti alla manifestazione televisiva « Un colpo di fortuna - Edizione speciale di Spaccaquindici ».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

in un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti finalisti.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei sei finalisti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio per urna. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi, secondo la graduatoria comunicata dalla RAI.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei finalisti i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai finalisti eventualmente classificati.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ai sensi del regolamento.

Art. 6.

Il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali stabilisce il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 7.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1975 cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1975. E' data facoltà però agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura, purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati statistico-contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma per le ore 12 del 4 gennaio 1976.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1976.

Art. 8.

Il dott. Carlo Bonavita, dirigente superiore nel Ministero delle finanze è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il dott. Carlo Caruso, primo dirigente nel Ministero delle finanze.

Art. 9.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione televisiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro per le finanze

VISENTINI

p. Il Ministro per il tesoro

FABBRI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975
Registro n. 94 Finanze, foglio n. 231*

(11738)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 197.380 di cui al mod. B-Import n. 4549040 rilasciato in data 18 dicembre 1974 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di zucchero cristallino di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 14 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810388 del 24 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati ido-

nei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata alla nota crisi interna che provocando un forte rallentamento della produzione ha anche sconsigliato la nazionalizzazione tempestiva della citata partita, e pertanto giustificate con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, sede in Torino, nella misura del 5 % di F.F. 197.380 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 29 novembre 1975

(10834)

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 280.040,24 di cui al mod. B-Import n. 2294243 rilasciato in data 29 maggio 1974 dalla Banca popolare di Novara per l'importazione di legno tropicale di latifoglie di origine e provenienza Costa d'Avorio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 28 ottobre-18 dicembre 1974 con

un ritardo, quindi, di centoventidue-centosettantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario, in questione, e per la differenza di F.F. 13.140,06 entro i termini consentiti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 985688 del 14 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti adottati e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da esigenze di collocamento a « tranche » sul mercato interno e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale (F.F. 266.300,48) e per la differenza (F.F. 599,70) non importata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza (Milano), mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5 % di F.F. 266.900,18 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 29 novembre 1975

(10840)

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Hitman S.p.a., in Corsico.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Hitman S.p.a., in Corsico (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di US \$ 28.586,80 di cui al mod. B-Import n. 4046057 rilasciato in data 8 agosto 1974 dalla Banca Morgan Vonwiller (Milano) per l'importazione di mt. 4946 di tessuti di lana di origine e provenienza Olanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 7 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di centottantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992230 del 7 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti adottati e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 7 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto effettuata in base alle esigenze del mercato interno, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Hitman S.p.a., in Corsico (Milano), mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller (Milano) nella misura del 5 % di US \$ 28.686,80 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10820)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Texmo S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di US \$ 26.220 e \$ 62.000 di cui al mod. B-Import n. 3274441/851 rilasciato in data 30 marzo-10 aprile 1973 dalla Banca popolare di Milano per l'importazione di yds. 60.000 e 100.000 tessuto di origine e provenienza Formosa e Corea del sud;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 6 febbraio 1974 e 23 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di duecentoventuno e tredici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972938 dell'8 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti adottati e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del pr. 159903 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla scarsa domanda, sul mercato nazionale della merce in questione, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano, mediante fidejussione della Banca popolare di Milano nella misura del 5 % di US \$ 26.220 e \$ 62.000 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10839)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Ravvisata la necessità di procedere alla ricostituzione del consiglio d'amministrazione dell'ente medesimo nella composizione prevista dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504;

Viste le designazioni delle terne di persone appartenenti alle categorie degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei mezzadri comunicate, ai sensi del citato art. 5, lettera *d*), dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta dei rappresentanti delle categorie stesse da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati;

Viste altresì le comunicazioni dei presidenti dei consorzi di bonifica costituiti nel territorio di competenza dell'ente, nonché quelle dei presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle amministrazioni provinciali di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Considerato che — conformemente al parere espresso dal Ministro pro-tempore per il coordinamento dell'attuazione delle regioni — le regioni Toscana ed Umbria sono legittimate ad essere rappresentate in seno al predetto consiglio di amministrazione, in sostituzione dei soppressi comitati regionali della programmazione economica, di cui alle lettere *l*) ed *m*) del sopracitato art. 5;

Con riserva di provvedere alla nomina del rappresentante dell'Ente di sviluppo dell'Umbria, previsto alla lettera *h*) del più volte citato art. 5;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, è costituito dai seguenti membri:

Liguori prof. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Nardi dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Nannetti Arnaldo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Lavoria dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Casagni per. agr. Aldo, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Arezzo;

Andreoli dott. Giulio, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Perugia;

Pescatori dott. Antimo, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Siena;

Luccioni geom. Mario, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Terni;

Romualdi per. agr. Pier Ferruccio, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Arezzo;

Pirami comm. Elio, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Perugia;

Reggiani geom. Gian Battista, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Siena;

Cavani cav. Bruno, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Terni;

Lai Guido, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Arezzo;

Fratoni Riziero, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Perugia;

Bigliuzzi Mario, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Siena;

Bellini Bruno, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Terni;

De Angelis geom. Giuseppe, presidente del consorzio di bonifica montana del fiume Corno, con sede in Norcia (Perugia);

Bufling. Angelo, commissario del consorzio di bonifica Tevere-Nera, con sede in Terni;

Marzoli cav. Domenico, presidente del consorzio unico per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa, con sede in Chiusi (Siena);

Cianchetta dott. Romeo, presidente del consorzio di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino, con sede in Gubbio (Perugia);

Peruzzi comm. Corrado, presidente del consorzio per la bonifica della Val d'Orcia, con sede in Montepulciano (Siena);

Zoli dott. Livio, delegato del presidente del consorzio di bonifica della Val di Pesa, con sede in Firenze;

Bigerna cav. Giuseppe, presidente del consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo);

De Angelis dott. Costante, delegato del presidente del consorzio della bonificazione umbra, con sede in Spoleto (Perugia);

Sassoli Dante, commissario regionale del consorzio di bonifica montana del Casentino-Valdarno, con sede in Arezzo;

Mercia Alessandro, presidente del consorzio di bonifica montana dell'Esino, con sede in Fabriano (Ancona);

Costantini Giovanni, commissario del consorzio di bonifica montana dell'Appennino pesarese, con sede in Pesaro;

Fittajoli avv. Giuliano, commissario del consorzio di bonifica montana del Topino, con sede in Foligno (Perugia);

Caldarelli geom. Antonio, delegato del presidente del consorzio di bonifica montana unificato dell'Alto Nera-Chienti-Potenza-Musone, con sede in Macerata;

Rossoni ing. Giovanni, presidente del consorzio di bonifica del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia);

Alcini avv. Angelo, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;

Fornasari ing. Francesco, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Pillitu avv. Luigi, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia;

Bonci Casuccini dott. Alessandro, delegato del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Monacchini Italo, presidente dell'amministrazione provinciale di Arezzo;

Nicchi Bruno, delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia;

Broggi Peris, delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Siena;

Dominici Mario Domenico, presidente dell'amministrazione provinciale di Terni;

Tartaglioni dott. Aldo, in rappresentanza dell'ente Marmemma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio;

Migliosi Bruno, in rappresentanza della regione Umbria;

Degli Innocenti Riccardo, in rappresentanza della regione Toscana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

(10576)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare », che

avrà luogo a Napoli dal 24 gennaio al 1° febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 dicembre 1975

p. Il Ministro: CARENINI

(11534)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, numero 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il successivo decreto interministeriale 3 luglio 1975, con il quale si è provveduto a rideterminare il suddetto contingente;

Vista la richiesta avanzata dalla regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attu-

zione dei compiti connessi alla assistenza ospedaliera, già rideterminato in complessive 47 unità, è elevato a complessive 70 unità, così ripartite:

13 elementi direttivi, di cui almeno 3 appartenenti al ruolo sanitario e 5 al ruolo amministrativo;

25 elementi di concetto, di cui almeno 5 appartenenti al ruolo amministrativo;

30 elementi esecutivi, di cui almeno 21 appartenenti al ruolo amministrativo e 5 a quello degli infermieri;

2 elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Friuli-Venezia Giulia l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

TOROS

Il Ministro per la sanità

GULLOTTI

p. Il Ministro per il tesoro

ABIS

(11720)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Proroga a trentatré mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia (Sassari), con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 4 giugno 1974, 5 giugno 1974, 7 gennaio 1975, 8 gennaio 1975, 21 febbraio 1975, 19 maggio 1975 e 16 giugno 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia (Sassari) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11715)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1975.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia (Sassari), con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 4 giugno 1974, 5 giugno 1974, 7 gennaio 1975, 8 gennaio 1975, 21 febbraio 1975, 19 maggio 1975, 16 giugno 1975 e 15 dicembre 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia (Sassari) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11716)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., in Torino, attualmente in forza presso la S.p.a. Elli Zerboni utensili, in Torino.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1975, 9 giugno 1975 e 10 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che è stata costituita la S.p.a. Elli Zerboni utensili, con sede in Torino, che prosegue l'attuazione del programma di ristrutturazione ed ha assunto le maestranze della S.p.a. Elli Zerboni & C.;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede in Torino, attualmente in forza presso la S.p.a. Elli Zerboni utensili, con sede in Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11718)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 0345 del 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1974, che ha concesso, a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoratori ad orario ridotto, a decorrere dal 19 novembre 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 0735 del 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1974, che ha previsto la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, ad opera della subentrante S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro

(Cagliari), alla quale ha esteso anche il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con il citato decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1975, 13 giugno 1975 e 14 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), già dipendenti dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11719)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.

Modificazione all'orario di borsa per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 28 dicembre 1974, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1975;

Vista la lettera del 10 dicembre 1975, n. 26779/SE dell'Ufficio italiano dei cambi e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di anticipare alle ore 11 l'inizio della speciale seduta di borsa per la contrattazione delle valute estere per il giorno 24 dicembre 1975;

Considerato, pertanto, di dover stabilire apposita deroga al combinato disposto degli articoli 2 e 3 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1974;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1974, nel giorno 24 dicembre 1975, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere è anticipata alle ore 11.

Tale orario verrà osservato dalle borse valori di Milano e di Roma, che resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di Banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1975

p. Il Ministro: MAZZARINO

(11740)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borma S.p.a., stabilimento di Napoli.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, con effetto dal 1° novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 agosto 1974, 21 novembre 1974, 5 marzo 1975 e 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11717)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extra doganale di Livigno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, il quale stabilisce che nel territorio extra doganale di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimeposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; e che è, altresì, istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi, pellicerie, pelletterie ed articoli di abbigliamento;

Visto l'art. 3 della citata legge n. 762/1973, secondo il quale deve essere determinato, sentito il comune interessato, dal Ministro per le finanze, con apposito decreto avente validità biennale, la misura del diritto di cui sopra si è fatto cenno entro i limiti di L. 30 al litro per la benzina, L. 15 al litro per il petrolio ed il gasolio; del venti per cento del valore degli altri generi sopra indicati, sentito, per tali generi, il comitato dei prezzi della provincia di Sondrio;

Considerato:

che il comune di Livigno quantunque invitato, non ha fatto conoscere il parere in ordine alla misura del predetto diritto speciale;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio ha, invece, fatto conoscere il proprio parere in ordine ai valori medi dei generi sopra menzionati, ai quali dev'essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della legge n. 762/1973, emessa nell'adunanza del 19 dicembre 1975;

Ritenuto:

che in relazione all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi possono confermarsi in L. 30 al litro per la benzina ed in lire 15 al litro per il petrolio le misure del diritto speciale, indicate nel decreto ministeriale 28 gennaio 1974;

che in considerazione della particolare ubicazione del comune di Livigno (l'abitato si sviluppa da una quota minima di oltre 1800 s.l.m.) si rende necessario protrarre il riscaldamento delle abitazioni per l'intero anno e, quindi, si effettua un notevolissimo consumo di tale combustibile, che costituisce, perciò, un genere di prima necessità, per cui appare opportuno, aderendo parzialmente alle richieste, in passato, presentate dal comune interessato di ridurre la misura del diritto su tale combustibile da L. 15 a L. 1 al litro;

che, per quanto riguarda gli olii combustibili e lubrificanti, possono confermarsi i valori medi stabiliti nel precedente decreto del 14 marzo 1974 e precisamente:

1) Olio combustibile fluido:

- a) superiore a 3° E L. 1.730 a q.le
b) fino a 5° E » 1.351 a hl.

2) Olio semifluido e denso:

- a) superiore a 5° fino a 7° E . L. 1.408 a q.le
b) superiore a 7° E » 1.307 »

3) Lubrificanti per autovetture:

- a) Fiat Multigrado L. 1.113 al kg.
Fiat VS » 913 »
Fiat VIO » 663 »

- b) Agip Sintesis » 1.363 »
Agip Supermultigrado . . » 1.213 »
Agip H D » 913 »

- c) Shell Super 10 W 50 . . . » 1.313 »
Shell Super 100 » 1.213 »
Shell Multigrado » 1.113 »
Shell Doublegrade » 963 »

- d) Total GTS Multigrado . . » 1.213 »
Total Multigrado » 1.113 »
Total Super H D » 913 »

che, per quanto riguarda gli altri generi previsti dalla norma sopra indicata possono recepirsi i valori medi proposti dal comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, di seguito riportati:

4) Tabacchi lavorati:

- a) nazionali al pacchetto da 20 sigarette L. 100
b) esteri come sopra » 200

Generi introdotti dall'estero:

- 5) Liquori ed acqueviti (in bottiglia originale) alla bottiglia L. 1.700
- 6) Articoli sportivi:
 a) sci L. 50.000 al paio
 b) scarponi da sci » 20.000 »
- 7) Profumi e prodotti di bellezza:
 a) profumi ed essenze L. 100.000 al kg.
 b) acque di colonia e lavande » 5.000 »
 c) smalti, polveri, rossetti, belletti e ciprie » 4.000 »
 d) talco, sali da bagno, lozioni, tinture per capelli, liquidi per permanenti e messa in piega dei capelli » 1.000 »
 e) dentifrici » 2.000 »
 f) prodotti per la pelle . . » 1.500 »
 g) altri prodotti alcoolici . » 2.500 »
 h) altri prodotti analcolici . » 1.200 »
 i) saponi fini solidi » 1.000 »
 l) saponi liquidi » 500 »
 m) saponi e creme per barba e shampo » 1.000 »
- 8) Apparecchi fotografici . . . L. 20.000 cad.
- 9) Apparecchi televisivi:
 a) radio e transistors portatili L. 20.000 »
 b) radio a valvole a transistors senza modulazione di frequenza » 30.000 »
 c) idem, con modulazione di frequenza » 50.000 »
 d) autoradio con ricerca elettronica » 80.000 »
 e) altre autoradio » 40.000 »
 f) televisori » 150.000 »
- 10) Pelliccerie:
 a) non confezionate di qualità fine (zibellino, chinchilla, ermellino, martora del Canada, ocelot, leopardo, breiweanz) . . L. 400.000 al kg.
 b) idem, confezionate . . . » 520.000 »
 c) lontra, visone, lince non confezionate » 300.000 »
 d) idem, confezionate . . . » 390.000 »
 e) altre qualità non confezionate » 150.000 »
 f) idem, confezionate . . . » 200.000 »
- 11) Pelletterie:
 a) valigie di cuoio L. 4.000 al kg.
 b) valigie di pelle » 5.000 »
 c) lavori in pellame speciale (coccodrillo, serpente, lucertola e rettili di qualsiasi specie) o ricoperti o misti in cui la pelle determina la caratteristica dell'oggetto » 30.000 »

- d) idem di renna, antilope, daino e cinghiale L. 20.000 al kg.
 e) idem di altri animali . . » 15.000 »
 f) lavori di cuoio » 5.000 »
 g) articoli per equitazione . » 8.000 »

12) Abbigliamento (tessuti):

- a) lana pettinata L. 10.000 al kg.
 b) lana cardata » 6.000 »
 c) misti lana » 5.000 »
 d) lana rigenerata » 3.000 »
 e) seta naturale » 12.000 »
 f) fibre sintetiche » 13.000 »
 g) lino e misto lino » 10.000 »
 h) cotone e canapa » 4.000 »
 i) altre materie » 3.500 »

13) Abbigliamento (confezioni):

- a) di lana pettinata L. 20.000 al kg.
 b) di lana cardata » 10.000 »
 c) di misti lana » 5.000 »
 d) di lana rigenerata » 3.000 »
 e) di seta naturale » 20.000 »
 f) di fibre sintetiche » 15.000 »

che possono confermarsi le misure del diritto speciale attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, è stabilita, per i generi di cui alla lettera a) dell'art. 3 della stessa norma, in L. 30 al litro per la benzina, in L. 15 al litro per il petrolio ed in L. 1 al litro per il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale prevista dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762; è stabilita, per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, per i seguenti generi nelle percentuali appresso specificate:

oli combustibili ed oli lubrificanti: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;
 tabacchi lavorati nazionali ed esteri: venti per cento dei valori sopra stabiliti;
 generi introdotti dall'estero; liquori ed acqueviti: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;
 articoli sportivi: cinque per cento dei valori sopra stabiliti;
 profumi e prodotti di bellezza: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;
 apparecchi fotografici, apparecchi radio, televisivi: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;
 pelliccerie: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;
 pelletterie ed abbigliamento: cinque per cento dei valori sopra stabiliti.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(1)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 179, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 10 agosto 1974 dal sig. Portelli Vincenzo, già cancelliere capo di prima classe, avverso il decreto ministeriale 28 giugno 1973 col quale è stato inquadrate, alla data del 1° luglio 1972, nel ruolo della carriera direttiva ex speciale, con la qualifica di cancelliere capo di pretura alla seconda classe di stipendio.

(11465)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Vicenza

Giusto quanto previsto dall'art. 715-ter della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Vicenza della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Vicenza con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 luglio 1965, n. 146, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965.

(11538)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 30 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

N. 245

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	683,50	683,50	683,50	683,50	684 —	684,05	683,90	683,50	683,90	684 —
Dollaro canadese	672,80	672,80	672,80	672,80	673,22	673,32	673,20	672,80	673,80	673,30
Franco svizzero	260,75	260,75	260,30	260,75	262,49	260,86	260,67	260,75	260,75	260,85
Corona danese	110,86	110,86	110,90	110,86	110,70	110,87	110,83	110,86	110,86	110,85
Corona norvegese	122,48	122,48	122,90	122,48	122,53	122,49	122,50	122,48	122,48	122,45
Corona svedese	155,33	155,33	154,90	155,33	155,24	155,35	155,35	155,33	155,33	155,30
Fiorino olandese	254,27	254,27	254,20	254,27	254,10	254,30	254,21	254,27	254,27	254,25
Franco belga	17,276	17,276	17,2950	17,276	17,27	17,30	17,26	17,276	17,276	17,25
Franco francese	152,41	154,41	153,10	152,41	152,57	152,52	152,44	152,41	152,41	152,50
Lira sterlina	1381,60	1381,60	1381,50	1381,60	1382,87	1382,62	1382,70	1381,60	1381,60	1382,60
Marco germanico	260,60	260,60	261,10	260,60	260,62	260,73	260,50	260,60	260,60	260,70
Scellino austriaco	36,91	36,91	37 —	36,91	36,93	36,92	36,93	36,91	36,91	36,90
Escudo portoghese	25,07	25,07	25,15	25,07	24,98	25,08	25,16	25,07	25,07	25,05
Peseta spagnola	11,459	11,459	11,46	11,459	11,43	11,46	11,4550	11,459	11,459	11,45
Yen giapponese	2,2435	2,2435	2,25	2,2435	2,24	2,25	2,2435	2,2435	2,2435	2,24

Media dei titoli del 30 dicembre 1975

Rendita 5 % 1935	98,45	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,10	» » » 5,50 % 1976	100,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,35	» » » 5 % 1977	99,90
» 5 % (Ricostruzione)	96,60	» » » 5,50 % 1977	100,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,95	» » » 5,50 % 1978	99,90
» 5 % (Città di Trieste)	93,40	» » » 5,50 % 1979	99,90
» 5 % (Beni esteri)	92,75	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,40	» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,70
» 5,50 % » » 1968-83	84,80	» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,325
» 5,50 % » » 1969-84	84 —	» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,275
» 6 % » » 1970-85	85,45	» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,425
» 6 % » » 1971-86	84,95	» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,25
» 6 % » » 1972-87	84,40	» 9 % (» 1° aprile 1979)	98,875
» 9 % » » 1975	97,50		

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1975

Dollaro USA	683,95	Franco francese	152,475
Dollaro canadese	673,25	Lira sterlina	1382,65
Franco svizzero	260,76	Marco germanico	260,60
Corona danese	110,845	Scellino austriaco	36,92
Corona norvegese	122,49	Escudo portoghese	25,115
Corona svedese	155,34	Peseta spagnola	11,457
Fiorino olandese	254,24	Yen giapponese	2,243
Franco belga	17,268		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Porto Azzurro

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Porto Azzurro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Porto Azzurro.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

- essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
- essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;
- avere l'idoneità fisica all'incarico;
- avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

- di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;
- di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;
- ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;
- del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
- il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;
- il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
- il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;
- le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- l'ordine dei medici cui sono iscritti;
- i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
- i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente

la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. Il Ministro: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 108

Scheda di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a (provincia di) in via c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Porto Azzurro indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ;

j) è iscritto all'ordine dei medici di

Data,

Firma (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11301)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pisa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pisa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elezione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto; presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. Il Ministro: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 109

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a (provincia di) in via c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pisa indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

- b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;
- c) è cittadino italiano;
- d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);
- e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);
- f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . (4);
- g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);
- h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);
- i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena .
- l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, .

Firma . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11300)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Montepulciano

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Montepulciano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Montepulciano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

- a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
- b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

- d) avere l'idoneità fisica all'incarico;
- e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;
- f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
- 2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;
- 3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
- 4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. Il Ministro: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 110

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello
di Firenze*

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a (provincia di) in via c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Montepulciano indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

- a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);
b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;
c) è cittadino italiano;
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);
f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);
g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);
h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);
i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

Data,

Firma (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11299)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, ed in particolare l'art. 3 e la tabella XIII;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare l'art. 53;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 67, foglio n. 391, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975, registro n. 19, foglio n. 231, con il quale è stata modificata dal 1° gennaio 1974 la tabella organica del ruolo della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie, in applicazione dell'art. 8 della citata legge di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1974, ed in particolare l'art. 1 con il quale è stata modificata dal 1° gennaio 1975 la tabella organica del predetto ruolo, in applicazione dell'art. 8 della citata legge di conversione del decreto-legge 580/1973;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1975, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, per la nomina a quattro posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per titoli, a ventidue posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie;

Considerato che risultano disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie, per i pubblici concorsi, diciannove posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Riserva

Tre dei diciannove posti messi a concorso sono riservati agli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'istruzione universitaria che:

a) rivestono la qualifica di segretario capo, tecnico coadiutore capo o qualifiche equiparate;

b) rivestono la qualifica di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica stessa, ovvero, se appartenenti a carriera di concetto priva di tale qualifica, hanno conseguito la quarta classe di stipendio (parametro 260) con almeno cinque anni di anzianità in detta classe di stipendio.

Si prescinde dall'anzianità di cinque anni nella qualifica o nella quarta classe di stipendio nei confronti di coloro i quali sono in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 3.

Art. 3.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso, salvo quanto previsto dal precedente art. 2, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ai 32 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;

c) buona condotta morale e civile;

d) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

e) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative ovvero in scienze economiche;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
 g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
 h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei dipendenti statali di ruolo e del personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 2, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

- a) cognome e nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il titolo di studio posseduto;
- e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;
- h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;
- m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o dal comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 6.

Domande degli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui al precedente art. 2

Gli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'istruzione universitaria che concorrono per i posti riservati indicati nel precedente art. 2 e sono in possesso dei requisiti ivi richiesti,

devono presentare domanda, in carta legale, entro i termini prescritti dal precedente art. 4, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 3.

Nella domanda devono indicare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) sede di servizio e ruolo di appartenenza;
- d) la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio maturato nella qualifica stessa, ovvero, per gli aspiranti appartenenti a carriere di concetto prive della qualifica equiparata a quella di segretario principale, la classe di stipendio attribuita e la anzianità maturata in detta classe;
- e) il titolo di studio posseduto;
- f) il proprio domicilio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere seguita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

In luogo del predetto visto, la firma dell'aspirante potrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la copia dello stato di servizio civile, in carta legale, rilasciata dal competente ufficio del personale, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati negli ultimi cinque anni.

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli amministrati direttamente dalla Direzione generale per l'istruzione universitaria potranno avvalersi della facoltà di stilare in calce alla domanda di partecipazione al concorso la seguente richiesta: «Chiedo che la copia dello stato di servizio civile venga allegata d'ufficio; a tal fine unisco alla presente una marca da bollo da L. 700».

Art. 7.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

La commissione esaminatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per le modalità di espletamento del concorso saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Prove di esame e votazione

Gli esami avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire e consistiranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate nell'allegato 1 al presente bando.

Il giorno 24 giugno 1976 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del mese e del luogo in cui le medesime si svolgeranno.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della

legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o far pervenire a questo Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati allo estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Art. 12.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro i quali subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria nel ruolo della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie, con la qualifica di vice direttore di ragioneria in prova (parametro 190), previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti.

Sedi dei vincitori del concorso saranno assegnati alle università o istituti di istruzione universitaria e successivamente ripartiti come segue:

Università di Ancona	2
Università di Bologna	1
Università della Calabria (Cosenza)	2
Università di Firenze	1
Università di Modena	1
Università di Macerata	1
Università di Reggio Calabria	1
Università di Salerno	2
Università di Sassari	1
Università di Torino	2
Scuola normale superiore di Pisa	1
Istituto di architettura di Venezia	1

I vincitori già in servizio a vario titolo presso le università e gli istituti di istruzione universitaria potranno essere assegnati, nel limite di tre unità, per effettive esigenze di servizio alle sedi presso le quali già prestano la loro opera.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975
Registro n. 98 Istruzione, foglio n. 18

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

- a) Diritto amministrativo o costituzionale.
b) Ragioneria generale ed amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e su argomenti attinenti a:

- 1) diritto privato (civile e commerciale);
2) elementi di economia politica e di scienza delle finanze;
3) servizi ed ordinamento delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione -
Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a
(provincia di) il via
n. codice di avviamento postale (1), chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di vice-direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
- c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);
- d) di essere in possesso del diploma di laurea in, conseguita in data presso l'Università di
- e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso
- h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo

Data

Firma

(autenticazione della firma)

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda per gli aspiranti che concorrono ai posti riservati.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, per la nomina a diciannove posti di vice-direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

A tal fine dichiara:

- a) di essere in servizio presso e di appartenere al seguente ruolo;
- b) di rivestire la qualifica di nella quale ha maturato l'anzianità di anni, mesi e giorni, ovvero di avere maturato nella quarta classe di stipendio (parametro 260) l'anzianità di anni, mesi e giorni;
- c) di essere in possesso del seguente titolo di studio

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di (provincia di) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo codice di avviamento postale, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

Luogo e data

Firma

(autenticazione della firma)

(11158)

Concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare l'art. 53;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 5, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per esami, ad ottantadue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1974, registro n. 26, foglio n. 197, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, modificato e convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1974, con il quale è stata modificata la tabella organica del ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, in applicazione dell'art. 8 della citata legge 30 novembre 1973, numero 766;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1974, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, per la nomina a tre posti di direttore di sezione nel ruolo sopra indicato;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1974, con il quale si è provveduto al collocamento fuori ruolo del dottor Romano Bettini, primo dirigente del ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, a decorrere dal 16 ottobre 1974 e per la durata di un anno;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1975, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, per la nomina a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1975, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli, a quarantasei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera prima citata;

Considerato che pertanto risultano disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, per pubblici concorsi, sessantuno posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Riserva

Dieci dei sessantuno posti messi a concorso sono riservati agli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'istruzione universitaria che:

a) rivestono la qualifica di segretario capo, tecnico coadiutore capo o qualifiche equiparate;

b) rivestono la qualifica di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica stessa, ovvero, se appartenenti a carriera di concetto priva di tale qualifica, hanno conseguito la quarta classe di stipendio (parametro 260) con almeno cinque anni di anzianità in detta classe di stipendio.

Si prescinde dall'anzianità di cinque anni nella qualifica o nella quarta classe di stipendio nei confronti di coloro i quali sono in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 3.

Art. 3.*Requisiti generali d'ammissione*

Per l'ammissione al concorso, salvo quanto previsto dal precedente art. 2, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non superiore ai 32 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;
- c) buona condotta morale e civile;
- d) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
- e) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze coloniali, in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in pedagogia, in economia e commercio, in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse riconosciuto equipollente;
- f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
- g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
- h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei dipendenti statali di ruolo e del personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.*Domanda e termine di presentazione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 2, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.*Dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

- a) cognome e nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il titolo di studio posseduto;
- e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;
- h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o dal comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 6.*Domande degli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui al precedente art. 2*

Gli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'istruzione universitaria che concorrono per i posti riservati indicati nel precedente art. 2 e sono in possesso dei requisiti ivi richiesti, devono presentare domanda, in carta legale, entro i termini prescritti dal precedente art. 4, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 3.

Nella domanda devono indicare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) sede di servizio e ruolo di appartenenza;
- d) la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio maturato nella qualifica stessa, ovvero, per gli aspiranti appartenenti a carriere di concetto prive della qualifica equiparata a quella di segretario principale, la classe di stipendio attribuita e la anzianità maturata in detta classe;
- e) il titolo di studio posseduto;
- f) il proprio domicilio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere seguita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

In luogo del predetto visto, la firma dell'aspirante potrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la copia dello stato di servizio civile, in carta legale, rilasciata dal competente ufficio del personale, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati negli ultimi cinque anni.

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli amministrati direttamente dalla direzione generale per l'istruzione universitaria potranno avvalersi della facoltà di stilare in calce alla domanda di partecipazione al concorso la seguente richiesta: « Chiedo che la copia dello stato di servizio civile venga allegata d'ufficio; a tal fine unisco alla presente una marca da bollo da L. 700 ».

Art. 7.*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso*

La commissione esaminatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per le modalità di espletamento del concorso saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.*Prove di esame e votazione*

Gli esami avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire e consistiranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate nell'allegato 1 al presente bando.

Il giorno 24 giugno 1976 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del mese e del luogo in cui le medesime si svolgeranno.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto. I candidati sono ammessi

con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10

Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o far pervenire a questo Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Art. 12.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro i quali subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, con la qualifica di consigliere in prova (parametro 190), previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti.

Cinquantuno dei vincitori del concorso saranno assegnati alle università o istituti di istruzione universitaria e successivamente ripartiti come segue:

Università di Ancona	2
Università di Bari	1
Università di Bologna	1
Università della Calabria	1
Università di Cagliari	3
Università di Firenze	4
Università di Genova	3
Università di Lecce	1
Università di Milano	4
Università di Modena	2
Università di Padova	1
Università di Pavia	2
Università di Pisa	2
Università di Sassari	2
Università di Torino	10

Università di Trieste	2
Università di Venezia	2
Politecnico di Milano	2
Politecnico di Torino	2
Istituto di architettura di Reggio Calabria	1
Istituto di architettura di Venezia	1
Scuola normale superiore di Pisa	1
Istituto universitario navale di Napoli	1

I vincitori già in servizio a vario titolo presso le università e gli istituti di istruzione universitaria potranno essere assegnati, nel limite di dieci unità, per effettive esigenze di servizio alle sedi presso le quali già prestano la loro opera.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 42

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

- 1) Diritto civile.
- 2) Diritto amministrativo o costituzionale.

PROVE ORALI

Il colloquio verterà oltre che sulle materie previste per le prove scritte, anche sui seguenti argomenti attinenti al diritto civile ed alla contabilità generale dello Stato:

Diritto civile.

Diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto, efficacia e limiti della legge nel tempo e nello spazio; interpretazione delle norme giuridiche; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.

Le persone fisiche; domicilio e residenza; capacità giuridica e di agire; assenza e dichiarazione di morte presunta della persona fisica; parentela e affinità.

Le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi e distinzione; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi della volontà e le cause di divergenza tra volontà e dichiarazione; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia.

Diritti della personalità.

Diritto di famiglia.

Diritto delle successioni per causa di morte.

Il diritto di proprietà, i diritti reali su cose altrui: usufrutto, uso, abitazione; servitù, prediali, superficie ed enfiteusi; comunione e condominio; modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali; i diritti reali di garanzia; il possesso e le azioni possessorie.

Le obbligazioni.

Il contratto in generale; compravendita, locazione, appalto, mandato, agenzia, trasporto, assicurazione, transazione; nozioni sugli altri contratti tipici.

La responsabilità da fatto illecito.

La tutela dei diritti, la trascrizione, la prova dei fatti giuridici, la tutela giurisdizionale dei diritti, prescrizione e decadenza.

Contabilità generale dello Stato.

I beni del demanio pubblico; i beni patrimoniali; l'amministrazione dei beni dello Stato; gli inventari dei beni dello Stato; gli inventari dei beni del demanio pubblico; gli inventari dei beni patrimoniali; la valutazione dei beni patrimoniali; gli schemi descrittivi; il conto generale del patrimonio.

Le varie forme di contrattazione, il pubblico incanto o asta pubblica; la licitazione privata; l'appalto-concorso; la trattativa privata; il procedimento per gli incanti; i procedimenti per la licitazione privata, per l'appalto-concorso e per la trattativa privata; norme generali sui contratti; capitolati di oneri; i pareri del Consiglio di Stato e degli altri organi consultivi, Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Consiglio superiore dei lavori pubblici; la stipulazione dei contratti; l'approvazione dei contratti; il sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti; l'esecuzione dei contratti; il pagamento del prezzo pattuito; i servizi in economia; l'esecuzione di opere pubbliche con affidamento « in concessione »; il collaudo.

Anno di esercizio finanziario; il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa; i principi del bilancio; la formazione del bilancio; la strutturazione del bilancio; la classificazione delle entrate; la classificazione delle spese; il quadro generale riassuntivo. L'esercizio provvisorio. Aggiunte e variazioni al bilancio.

Le nuove e maggiori spese. L'istituto della copertura. I fondi di riserva; i fondi speciali. Il « fondo globale ».

La gestione dei residui. La perenzione amministrativa.

Le fasi dell'entrata; l'accertamento; la riscossione; il versamento; i servizi di tesoreria. La vigilanza della Corte dei conti sulle entrate.

Le fasi della spesa; l'impegno; la liquidazione; l'ordinazione; il pagamento; gli atti impeditivi dei pagamenti. Il « fermo » amministrativo.

Il rendiconto generale dello Stato: principi generali.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione -
Direzione generale istruzione universi-
taria - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a
(provincia di) il via
n. codice di avviamento postale (1), chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di;
- c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);
- d) di essere in possesso del diploma di laurea in, conseguito in data presso l'Università di;
- e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
- h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo

Data,

Firma

(autenticazione della firma)

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda
per gli aspiranti che concorrono ai
posti riservati.

Al Ministero della pubblica istruzione -
Direzione generale istruzione universi-
taria - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a
(provincia di) il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, per la nomina a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

A tal fine dichiara:

- a) di essere in servizio presso . . . e di appartenere al seguente ruolo . . . ;
 b) di rivestire la qualifica di . . . nella quale ha maturato l'anzianità di anni . . . , mesi . . . e giorni . . . , ovvero di avere maturato nella quarta classe di stipendio (parametro 260) l'anzianità di anni . . . , mesi . . . e giorni . . . ;
 c) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo . . . codice di avviamento postale . . . , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data . . .

Firma

(autenticazione della firma)

(11159)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

- a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
 b) i sostituti procuratori dello Stato;
 c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
 d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;
 e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera d) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i quarantacinque giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, lo ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengono, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda lo ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera d) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

- 1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;
- 2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- 3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera e) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a

mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data della iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la Scuola superiore di polizia, via dei Pirenei, 2, nei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio 1976, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuri » e delle « Institutiones di Gaio », il tutto in edizione senza note né richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuata.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 10 luglio 1976, i testi che desiderano consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 141

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

Prima prova:

- a) diritto civile e commerciale;
- b) diritto processuale civile.

Seconda prova:

- a) diritto costituzionale;
- b) diritto amministrativo.

Terza prova:

- a) contabilità pubblica;
- b) diritto finanziario.

Quarta prova: diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

- a) diritto penale;
- b) diritto processuale penale;
- c) diritto internazionale pubblico e privato;
- d) diritto ecclesiastico;
- e) economia politica;
- f) scienza delle finanze;
- g) politica economica e finanziaria;
- h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il presidente della Corte dei conti

CATALDI

(11729)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 941, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(11695)

OSPEDALE «F. JAIA» DI CONVERSANO

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari) - tel. 751.410.

(11692)

Concorso riservato a quattro posti di assistente del servizio di guardia medica e pronto soccorso

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 148/1975, a quattro posti di assistente del servizio di guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari) - tel. 751.410.

(11693)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(11694)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore